

DELIBERA N. 186

SEDUTA DEL 14/12/2021

OGGETTO: Acquisizione quote di partecipazione della società del sistema camerale Centro Studi per le Camere di Commercio Guglielmo Tagliacarne S.r.l..

PRESENTI:

COSCIA Gian Paolo	-	Presidente
FERRARI Adelio Giorgio	-	in rappresentanza del settore Artigianato
GORIA Erminio	-	in rappresentanza del settore Industria
GUASCO Giorgio	-	in rappresentanza del settore Commercio
REPETTO Franco	-	in rappresentanza del settore Servizi
RICAGNI Carlo	-	in rappresentanza del settore Agricoltura
SERPENTINO Maurizio	-	in rappresentanza del settore Cooperazione
DI COLA Alessio	-	Presidente Collegio dei Revisori dei Conti
FERRI Paola	-	Revisore dei Conti
LOMBARDI Marinella	-	Revisore dei Conti

Sono assenti giustificati i Signori:

PEDRAZZI Alice	-	in rappresentanza del settore Commercio
----------------	---	---

Assiste il Segretario Generale Dott.ssa Roberta Panzeri, coadiuvato per la rogazione del verbale dalla dott.ssa Monica Monvalli.

Sono presenti la dott.ssa Simona Gallo e la dott.ssa Fulvia Bocchino, responsabili rispettivamente dei servizi amministrativo contabili delle sedi territoriali di Alessandria e di Asti.

Constatata la presenza del numero legale, il Presidente dichiara aperta la discussione.

Relatore: IL PRESIDENTE

Il Presidente informa che, come anticipato nella riunione di Giunta dello scorso 15 luglio, Unioncamere e il Centro studi Tagliacarne, con rispettive note dell'11.06.2021 e del 01.07.2021 (prot. camerale n. 18909/2021 e n. 21685/2021), hanno comunicato che è possibile aderire alla sottoscrizione del capitale sociale del Centro Studi delle Camere di commercio Guglielmo Tagliacarne.

Il Centro Studi delle Camere di commercio Guglielmo Tagliacarne è una società del sistema camerale che si occupa degli studi e dell'informazione economica, funzione annoverata tra quelle assegnate dal D.Lgs. 219/2016 alle Camere di Commercio, e si qualifica come importante strumento di sostegno alla competitività delle imprese e dei territori.

L'Istituto Guglielmo Tagliacarne è stato fondato nel 1986 come fondazione, con l'obiettivo di facilitare la promozione e la diffusione di una cultura economica mediante attività di studi, ricerca e informazione a sostegno, in modo principale, delle Camere di commercio e del sistema camerale in genere. Nel 2019 la fondazione è stata trasformata in Società a responsabilità limitata, ai sensi degli articoli 2462 e seguenti del codice civile, e denominata "Centro Studi per le Camere di Commercio Guglielmo Tagliacarne S.r.l.", con capitale sociale pari ad euro 436.824,00, integralmente detenuto dall'Unione Italiana delle Camere di Commercio, aprendo in tal modo la strada verso una piena rivisitazione della struttura e del ruolo svolto per il sistema camerale.

A tale proposito, con la sopracitata nota dell'01.07.2021 (prot. camerale n. 21685/2021), il Centro Studi Tagliacarne ha illustrato ai Presidenti delle Camere di Commercio, delle Unioni Regionali e delle società di sistema, quali siano le ragioni che hanno indotto gli organi societari ad avviare tale complesso e lungo processo di riorganizzazione della funzione di analisi, ricerca e monitoraggio di sistema dell'economia, sottolineando che per le Camere di commercio la possibilità di avvalersi del Centro Studi Tagliacarne consentirà la valorizzazione del proprio ruolo di interlocutore autorevole e qualificato per l'analisi economica dei territori di propria pertinenza, sia nei confronti degli interlocutori pubblici, che delle imprese.

Nella stessa comunicazione sono state precisate le condizioni per l'acquisto delle quote di capitale sociale della S.r.l.: la sottoscrizione minima è di 2.000,00 euro di valore nominale, con un sovrapprezzo di 2.499,75 euro che tiene conto dell'attuale valore del patrimonio netto del Centro studi. Il costo complessivo minimo per un'eventuale sottoscrizione è pertanto pari a 4.499,75 euro.

Il Relatore fa quindi presente che la sottoscrizione di azioni o quote in società di capitale da parte della Camera di commercio è disciplinata da diverse fonti normative, di seguito sintetizzate, che prevedono che essa possa avvenire solo previa valutazione positiva dei profili di legittimità, sostenibilità economica e opportunità politica in relazione alla *mission* e agli obiettivi che l'Ente si è dato nel piano pluriennale e negli altri documenti programmatici.

Le attività delle Camere di commercio sono regolate dalla Legge 580/1993, come modificata dalla normativa di riordino del sistema camerale (in ultimo il citato D.Lgs. 219/2016) che all'art. 1 comma 1 le definisce quali "*enti pubblici dotati di autonomia funzionale che svolgono, nell'ambito della circoscrizione territoriale di competenza, funzioni di interesse generale per il sistema delle imprese, curandone lo sviluppo nell'ambito delle economie locali*".

Inoltre, il successivo art. 2 comma 4 prevede che "*Per il raggiungimento dei propri scopi, le Camere di commercio promuovono, realizzano e gestiscono strutture ed infrastrutture di interesse economico generale a livello locale, regionale e nazionale, direttamente o mediante la partecipazione, secondo le norme del codice civile, con altri soggetti pubblici e privati, ad organismi anche associativi, ad enti, a consorzi e, nel rispetto delle previsioni del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, recante il testo*

unico in materia di società a partecipazione pubblica, a società, previa comunicazione al Ministro dello sviluppo economico”.

Il tema delle partecipazioni pubbliche è inoltre disciplinato, a livello nazionale, dal Decreto Legislativo 19 agosto 2016, n. 175, recante “Testo Unico in materia di società a partecipazione pubblica” e s.m.i.

L’oggetto del Testo Unico è ben riassunto nell’articolo 1, commi 1 e 2, laddove si stabilisce che *“Le disposizioni del presente decreto hanno a oggetto la costituzione di società da parte di amministrazioni pubbliche, nonché l’acquisto, il mantenimento e la gestione di partecipazioni da parte di tali amministrazioni, in società a totale o parziale partecipazione pubblica, diretta o indiretta. Le disposizioni contenute nel presente decreto sono applicate avendo riguardo all’efficiente gestione delle partecipazioni pubbliche, alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato, nonché alla razionalizzazione e riduzione della spesa pubblica”.*

Nel quadro normativo di contesto assume un’importanza fondamentale l’art. 4 del D.Lgs. 175/2016 “Finalità perseguibili mediante l’acquisizione e la gestione di partecipazioni pubbliche”, il quale prevede al comma 1 che *“Le amministrazioni pubbliche non possono, direttamente o indirettamente, costituire società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali, né acquisire o mantenere partecipazioni, anche di minoranza, in tali società.”*, mentre il comma 2 stabilisce che *“Nei limiti di cui al comma 1, le amministrazioni pubbliche possono, direttamente o indirettamente, costituire società e acquisire o mantenere partecipazioni in società esclusivamente per lo svolgimento delle attività sotto indicate:*

- a) produzione di un servizio di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi;*
 - b) (...);*
 - c) (...);*
 - d) autoproduzione di beni o servizi strumentali all’ente o agli enti pubblici partecipanti o allo svolgimento delle loro funzioni, nel rispetto delle condizioni stabilite dalle direttive europee in materia di contratti pubblici e della relativa disciplina nazionale di recepimento;*
- (...)”*

Nell’ambito della medesima normativa, l’art. 20 al comma 1, denominato “Razionalizzazione periodica delle partecipazioni pubbliche”, prevede, per le pubbliche amministrazioni, l’obbligo di effettuare *“annualmente, con proprio provvedimento, un’analisi dell’assetto complessivo delle società in cui detengono partecipazioni, dirette o indirette, predisponendo, ove ricorrano i presupposti di cui al comma 2, un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione.”*

Il successivo comma 2 prevede che:

“I piani di razionalizzazione, corredati di un’apposita relazione tecnica, con specifica indicazione di modalità e tempi di attuazione, sono adottati ove, in sede di analisi di cui al comma 1, le amministrazioni pubbliche rilevino:

- a) partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle categorie di cui all’articolo 4;*
- b) società che risultino prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;*
- c) partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali;*
- d) partecipazioni in società che, nel triennio precedente, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a un milione di euro (per tale limite il primo triennio rilevante è il triennio 2017- 2019, mentre precedentemente era fissato in 500.00,00 euro così come disposto dall’art. 26, comma 12-quinquies);*
- e) partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d’interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti;*
- f) necessità di contenimento dei costi di funzionamento;*

g) necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite all'articolo 4.”

Il rinvio al D.Lgs.175/2016 consente di delineare le procedure che gli enti camerali debbono seguire per l'acquisizione di partecipazioni societarie. A questo riguardo l'art. 8 rubricato *“Acquisto di partecipazioni in società già costituite”* prevede al comma 1 che *“Le operazioni, anche mediante sottoscrizione di un aumento di capitale o partecipazione a operazioni straordinarie, che comportino l'acquisto da parte di un'amministrazione pubblica di partecipazioni in società già esistenti, sono deliberate secondo le modalità di cui all'articolo 7, commi 1 e 2”*. Tali disposizioni stabiliscono che *“La deliberazione di partecipazione di un'amministrazione pubblica alla costituzione di una società è adottata con (...) delibera dell'organo amministrativo dell'ente...”* e *“L'atto deliberativo è redatto in conformità a quanto previsto all'articolo 5, comma 1”*. Questo articolo prevede che *“ Ad eccezione dei casi in cui la costituzione di una società o l'acquisto di una partecipazione, anche attraverso aumento di capitale, avvenga in conformità a espresse previsioni legislative, l'atto deliberativo (...) deve essere analiticamente motivato con riferimento alla necessità della società per il perseguimento delle finalità istituzionali di cui all'articolo 4, evidenziando, altresì, le ragioni e le finalità che giustificano tale scelta, anche sul piano della convenienza economica e della sostenibilità finanziaria, nonché di gestione diretta o esternalizzata del servizio affidato. La motivazione deve anche dare conto della compatibilità della scelta con i principi di efficienza, di efficacia e di economicità dell'azione amministrativa”*.

Tutte le suddette normative richiamano il principio del buon andamento dell'azione amministrativa oltre che i principi di economicità (che impone il minor uso possibile di risorse), di efficacia (che misura il rapporto fra i risultati ottenuti e quelli attesi) e di efficienza (che mette in relazione la quantità di risorse impiegate con il risultato raggiunto). Ognuno di tali principi deve essere oggetto di specifica valutazione per consentire alla Giunta di assumere la decisione più opportuna.

Si ricorda ancora il successivo art. 14, comma 5, del D.Lgs. 175/2016 che stabilisce che *“Le amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, non possono, salvo quanto previsto dagli articoli 2447 e 2482 - ter del codice civile, sottoscrivere aumenti di capitale, effettuare trasferimenti straordinari, aperture di credito, né rilasciare garanzie a favore delle società partecipate, con esclusione delle società quotate e degli istituti di credito, che abbiano registrato, per tre esercizi consecutivi, perdite di esercizio ovvero che abbiano utilizzato riserve disponibili per il ripianamento di perdite anche infrannuali”*.

Passando quindi ad un'analisi più specifica sulla società in parola e sulla sua natura, il Presidente informa che:

- la società denominata “Centro Studi per le Camere di Commercio Guglielmo Tagliacarne S.r.l.”, ha sede legale in Roma, Piazza Sallustio 21 - CF: 0755281057 e presenta attualmente un capitale sociale sottoscritto per euro 436.824,00, posseduto interamente dall'Unione Italiana delle Camere di Commercio, che ad oggi risulta essere l'unico socio. La Società è stata costituita nel 2019, ha durata fino al 31.12.2070 ed è società di capitali dotata di autonomia patrimoniale perfetta (coerente con la previsione di cui all'art. 3 del d.lgs.175/2016);

- **per quanto attiene alla natura**, come si evince dall'omonimo articolo 2 dello Statuto, allegato al presente atto, la società, che non ha scopo di lucro ed è “organismo di diritto pubblico” ai sensi dell'art.3, comma 1 del D.Lgs. n.50/2016 (codice appalti), è una struttura del Sistema camerale italiano, ai sensi dell'art.1, comma 2, della Legge n.580/1993, con capitale interamente pubblico, e risulta essere, in base alla propria specifica attività di produzione di servizi, *“strettamente indispensabile al perseguimento delle finalità istituzionali dei soci”* (esclusivamente quei soggetti giuridici facenti parte del Sistema camerale italiano di cui all'art.1, comma 2 della Legge n.580/1993), ai sensi in particolare dell'art. 4 del D.lgs. n.175/2016 (Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica) e dell'art.2, comma 2, lett. d) della Legge n.580/1993;

- ***l'oggetto sociale della società*** è delineato all'articolo 5 dello Statuto, il quale prevede che *“la società ha il fine di promuovere e diffondere la cultura economica, svolgendo attività di studi, di ricerca e informazione, nonché iniziative di formazione ad esse relative. Le attività sono primariamente rivolte a sostegno delle Camere di Commercio, delle loro articolazioni funzionali, delle loro Unioni regionali, dell'Unioncamere, delle Camere di commercio italiane all'estero, ed in generale dell'imprenditoria e delle istituzioni e strutture di promozione dell'economia e della cultura”*;

- ***l'attività caratteristica della società***, come risulta ancora dall'art. 2 dello Statuto, è svolta prevalentemente in favore o su richiesta dei soci, dato che oltre l'80% del fatturato è effettuato nello svolgimento dei compiti affidati dalle amministrazioni controllanti socie, che esercitano sulla società medesima un controllo analogo a quello esercitato sulle proprie strutture e servizi, secondo il modello dell'in house providing, ai sensi di quanto disposto dai citati D.Lgs. 50/2016 e D.Lgs. 175/2016. Ne consegue pertanto che la società può essere destinataria di affidamenti diretti da parte dei soci controllanti;

- ***un chiarimento ulteriore sulla natura di in house providing*** del Centro Studi delle Camere di Commercio, viene fornito dall'art. 23 dello Statuto nel quale si prevede la costituzione del Comitato per il controllo analogo, il cui ruolo è quello di fornire un orientamento su specifiche aree tematiche e di interesse per favorire la progettazione di attività nell'interesse dei soci, oltre a verificare e controllare la corretta attuazione da parte dell'Organo Amministrativo degli indirizzi strategici elaborati dall'Assemblea dei soci e, in tal modo, garantire la corretta attuazione dei principi che regolano il controllo analogo;

- ***la mission*** del Centro Studi Guglielmo Tagliacarne, che di fatto sostiene le strategie del Sistema camerale nell'interpretazione dei fenomeni di rilievo per le imprese e la competitività, secondo un approccio di valutazione complessiva della sostenibilità (ambientale, digitale, sociale e istituzionale), con l'utilizzo di metodologie innovative e integrate di analisi dei dati consuntivi e previsionali, si articola sui seguenti obiettivi principali:

- rilanciare una funzione di servizio di osservazione e di elaborazione strategica del Sistema camerale dando centralità all'informazione economica per i processi decisionali;
- sviluppare un approccio di analisi e di interpretazione “a tutto campo” della competitività, includendo anche fenomeni di ordine sociale, istituzionale e ambientale;
- intervenire nel dibattito sulle policy e sulla governance, fornendo assistenza e supporto informativo e progettuale alle dinamiche del cambiamento istituzionale ai diversi livelli e ai diversi policy maker;
- mettere a punto modelli di valutazione delle policy e dei loro impatti.

Per valutare la compatibilità degli obiettivi dell'Ente camerale con l'attività del Centro Studi delle Camere di Commercio Guglielmo Tagliacarne, attualmente costituito in forma giuridica di società a responsabilità limitata, nel rispetto dei vincoli di bilancio e del quadro normativo, si può far riferimento al compito istituzionale di interlocutore autorevole e qualificato per l'analisi economico statistica nei territori di pertinenza, nei confronti degli interlocutori pubblici e privati, sulle dinamiche economiche locali, integrate con le nuove esigenze conoscitive e informative alle quali il sistema camerale è chiamato a rispondere, sui temi dell'innovazione d'impresa, delle transizioni green e digitale e delle nuove aggregazioni di filiera.

Lo Statuto del Centro Studi all'art. 5 comma 1 evidenzia che *“La società ha il fine di promuovere e diffondere la cultura economica, svolgendo attività di studi, di ricerca e di informazione, nonché iniziative di formazione ad esse relative”*, attività e funzioni sicuramente in linea con la mission camerale, così come delineata dagli artt. 1 e 2 della Legge 580/93 e s.m.i.

L'analisi della specifica situazione della società in questione evidenzia, con riferimento ai parametri di cui all'art. 20 comma 2 del D.Lgs. 175/2016 che:

- a) il Centro Studi ha per oggetto un'attività di beni e servizi necessaria per il perseguimento delle finalità camerale e svolge autoproduzione di beni e servizi strumentali alla Camera di commercio;

- b) il rapporto amministratori/dipendenti è in linea con il dettato normativo essendovi un unico amministratore e 20 addetti, così come si evince dall'ultima visura disponibile;
- c) la Camera di commercio di Alessandria-Asti non partecipa in altre società che svolgano attività analoghe e similari;
- d) il fatturato del Centro Studi nei due esercizi considerati ha sempre superato il limite di euro 1.000.000,00 e ha registrato un incremento consistente da € 2,08 milioni a € 2,46 milioni (+ 18,27%);
- e) il Centro Studi è stato costituito nel 2019 ed ha chiuso i bilanci del 2019 e del 2020 in utile, registrando una forte crescita da euro 6.170,00 ad euro 504.863,00;
- f) la società non necessita ad oggi del contenimento dei costi di funzionamento;
- g) la società non ha bisogno di azioni di aggregazione con altri organismi aventi ad oggetto le attività consentite dall'art. 4 del TUSP.

Relativamente alla sostenibilità finanziaria, come risulta dalla nota pervenuta dal Centro Studi S.r.l. (prot. camerale n.0028012 del 02/07/2021), la quota minima di sottoscrizione è di € 2.000,00 con un sovrapprezzo di € 2.499,75, che considera l'attuale valore del patrimonio netto del Centro Studi: il costo minimo di sottoscrizione ammonterebbe pertanto ad euro 4.499,75 e troverebbe copertura sul bilancio di previsione 2022, con imputazione al relativo conto 112004 "Altre Partecipazioni".

In merito alla quota societaria è opportuno ricordare che l'eventuale sottoscrizione di una quota di euro 2.000,00 (a cui si deve aggiungere il sovrapprezzo sopracitato), rappresenterebbe lo 0,24% del capitale sociale deliberato di € 836.824,00 e sarebbe comunque funzionale all'attivazione e all'affidamento in house di servizi di analisi economiche a favore del territorio e delle imprese.

A titolo informativo si segnala che attualmente Unioncamere nazionale è unico socio, con una quota di euro 436.824,00, pari al 100,00% del capitale sottoscritto ed al 52,50% del capitale deliberato, mentre l'aumento di capitale di euro 400.000,00, voluto allo scopo di promuovere la partecipazione della rete del sistema camerale, è attualmente oggetto di opzione da parte delle Camere di commercio, Unioni Regionali e società di sistema.

In conseguenza di ciò il socio di riferimento del Centro Studi S.r.l. è Unioncamere Nazionale e tale dovrebbe rimanere, anche successivamente all'eventuale sottoscrizione di tutto il capitale sociale.

L'Ente camerale, in considerazione delle disponibilità presenti sul proprio bilancio debitamente rettificato come sopra proposto, è quindi in grado di sostenere l'onere finanziario per l'acquisizione della partecipazione.

In ultimo la Giunta è chiamata a valutare l'opportunità di sottoscrivere tale partecipazione, come ricordato in premessa dalla previsione dell'art. 5 del D.lgs. 175/2016 e s.m.i., laddove è richiesta la motivazione analitica della scelta.

Al riguardo, si evidenzia che i servizi proposti dal Centro Studi S.r.l. in tema di attività di studi e di informazione economica rientrano a pieno titolo nelle funzioni assegnate dal D.Lgs. 219/2016 alle Camere di commercio, come importante strumento di sostegno alla competitività delle imprese e dei territori.

Il Centro Studi S.r.l. sta diventando sempre più un punto di riferimento per il sistema camerale, a supporto dell'attività di elaborazione e diffusione di informazioni di tipo statistico, con l'obiettivo di indirizzare e guidare le scelte di fondo per lo sviluppo futuro dell'economia nazionale e delle sue configurazioni peculiari a livello locale.

La partecipazione alla compagine societaria del Centro Studi S.r.l. è quindi funzionale al raggiungimento degli obiettivi dell'Ente, attraverso il miglior utilizzo delle risorse finanziarie a disposizione. Partecipare al nuovo approccio di ricerca, improntato oltre che all'analisi dei fenomeni in una logica di consuntivi-

vo, anche alla definizione delle tendenze di sviluppo futuro, può consentire la valorizzazione del proprio ruolo di interlocutore autorevole e qualificato per l'analisi economica nel territorio di pertinenza, nei confronti degli interlocutori pubblici e privati a livello locale.

Per quanto attiene alla compatibilità dell'intervento finanziario previsto con le norme dei trattati europei e in particolare con la disciplina europea in materia di aiuti di Stato alle imprese, di cui all'art. 5 comma 2 del D.Lgs. 175/2016 e s.m.i., si osserva che l'acquisizione della partecipazione non ricade nella fattispecie di aiuto di Stato in quanto:

- l'importo finanziario dell'operazione, pari ad euro 4.499,75, è di modesta entità, così come la quota detenuta (pari allo 0,24% del capitale deliberato) una volta completata l'operazione;
- l'attività del Centro Studi S.r.l., come dettagliatamente esposto, è specificatamente rivolta al sistema camerale ed i servizi da esso forniti sono difficilmente reperibili sul mercato;
- la specificità dei servizi forniti dal Centro Studi S.r.l. non impedirà tuttavia alla Camera di commercio, qualora lo reputasse necessario, di rivolgersi a soggetti privati per servizi di ricerca e/o di formazione, nel rispetto della vigente normativa in tema di contratti pubblici.

Il Relatore ricorda che, nella seduta tenutasi lo scorso 15 luglio, la Giunta camerale aveva condiviso la proposta di aderire, decidendo di portare l'argomento all'ordine del giorno in una Giunta successiva.

Il Relatore fa inoltre presente che, coerentemente a quanto sopra riportato, nella Relazione Previsionale e Programmatica, approvata dal Consiglio camerale lo scorso 29 ottobre, è stato previsto che si sarebbe perfezionata l'adesione al Centro Studi delle Camere di commercio Guglielmo Tagliacarne, quale strumento di sostegno alla competitività delle imprese e dei territori.

Il Presidente precisa infine che il presente provvedimento è stato trasmesso preventivamente al Collegio dei Revisori dei Conti, chiamato, ai sensi dell'art. 30 del DPR 254/2005, ad esprimersi collegialmente sugli atti deliberativi della Giunta concernenti l'assunzione di partecipazioni societarie. Il Collegio, riunitosi il 6 dicembre scorso, ha espresso parere favorevole, come risulta dal verbale redatto in tale occasione.

Terminata l'esposizione il Relatore invita la Giunta a deliberare in merito.

LA GIUNTA

- UDITA** la relazione del Presidente;
- VISTA** la comunicazione di Unioncamere (prot. camerale n. 50391 dell'11/6/2021) avente ad oggetto l'aumento del capitale sociale del Centro Studi delle Camere di Commercio Guglielmo Tagliacarne S.r.l., società di sistema che si occupa degli studi e dell'informazione economica, per un massimo di 400 mila euro, con termine di adesione fissato al 28/02/2022;
- VISTA** la comunicazione del medesimo Centro Studi (prot. camerale n. 56991 dell'1/7/2021) con la quale sono stati sinteticamente illustrati i motivi del processo di riorganizzazione della funzione di analisi, ricerca e monitoraggio di sistema dell'economia, con la precisazione che l'eventuale acquisto di quote da parte delle Camere di Commercio o delle società del sistema avrebbe dovuto avere un taglio minimo di € 2.000,00, con un sovrapprezzo determinato in € 2.499,75, che riflette il valore attuale del patrimonio netto della società in questione;

- CONSIDERATO** quanto esposto in premessa e qui integralmente richiamato;
- VISTO** l'art. 2 della legge 580/93 come modificato dal decreto 219/2016 che tra le funzioni delle Camere di Commercio cita all'art. 2:
“d) sostegno alla competitività delle imprese e dei territori, tramite attività di informazione economica ed assistenza tecnica (...);”
- VISTO** l'art. 2 comma 4 della sopracitata legge 580/93 e s.m.i. che recita: *“Per il raggiungimento dei propri scopi, le camere di commercio promuovono, realizzano e gestiscono strutture ed infrastrutture di interesse economico generale a livello locale, regionale e nazionale, direttamente o mediante la partecipazione, secondo le norme del codice civile, con altri soggetti pubblici e privati, ad organismi anche associativi, ad enti, a consorzi e, nel rispetto delle previsioni del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, recante il testo unico in materia di società a partecipazione pubblica, a società, dandone comunicazione al Ministero dello sviluppo economico”;*
- VISTO** l'art. 3 del D.Lgs. 175/2016 (Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica) che stabilisce i tipi di società di cui è ammessa la partecipazione pubblica, indicando espressamente anche le “società a responsabilità limitata”;
- VISTO** l'art. 4 del medesimo D.Lgs. 175/2016, che al comma 1 regola le “finalità perseguibili mediante l'acquisizione e la gestione di partecipazioni pubbliche”, limitando tale possibilità alle società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi strettamente necessari per il perseguimento delle finalità istituzionali;
- VISTO** il comma 2 del medesimo art. 4 del D.Lgs. n.175/2016, secondo il quale le amministrazioni pubbliche possono acquisire o mantenere partecipazioni in società esclusivamente per lo svolgimento, fra le altre, delle seguenti attività: punto a) produzione di un servizio di interesse generale, punto d) autoproduzione di beni e servizi strumentali all'ente o allo svolgimento delle loro funzioni;
- VISTO** l'art. 5 del medesimo D.Lgs. 175/2016 sugli obblighi di motivazione analitica in caso di acquisizione di una partecipazione, anche attraverso aumento di capitale;
- DATO ATTO** che ricorrono tutte le condizioni ivi richiamate:
- sia con riferimento alla necessità per il perseguimento delle finalità istituzionali e sulle ragioni che giustificano la scelta, come ampiamente evidenziato nelle premesse, sia sul piano della convenienza economica, tenuto conto dell'esclusività dei servizi che saranno forniti, in regime in house, ai nuovi soci facenti parte in via esclusiva del “sistema camerale italiano”, così come definito dal comma 2 dell'art. 1 della Legge n.580/1993;
 - sia sul piano della sostenibilità finanziaria, tenuto conto in primo luogo del modesto valore complessivo dell'investimento (inferiore a 5 mila euro), oltre che della disponibilità tra le risorse stanziare nel Bilancio di previsione 2022 fra le “Immobilizzazioni Finanziarie”;

- sia infine sulla possibilità di gestione diretta dei servizi che saranno affidati;

- VISTO** l'art. 16 del citato D.Lgs.175/2016 che definisce il profilo giuridico delle c.d. "società in house" e tenuto conto che lo statuto del Centro Studi delle Camere di Commercio Guglielmo Tagliacarne S.r.l., all'art. 2 "Natura" ed all'art.23 "Comitato per il controllo analogo", regola analiticamente l'esercizio del controllo analogo dei soci, esclusivamente pubblici, in linea con tali disposizioni;
- VISTO** l'art. 14 comma 5 del D.Lgs. 175/2016, che vieta, tra l'altro, la sottoscrizione di aumenti di capitale in relazione a società che abbiano registrato, per tre esercizi consecutivi, perdite di esercizio e tenuto conto che la società in parola, costituitasi nel 2019, ha chiuso gli esercizi 2019 e 2020 riportando un utile in bilancio;
- VISTI** gli artt. 7 e 8 del citato D.Lgs. 175/2016 secondo cui le operazioni che comportino l'acquisto da parte di una pubblica amministrazione di partecipazioni in società già esistenti sono deliberate, nel caso delle Camere di Commercio, dall'organo amministrativo;
- TENUTO CONTO** che i parametri della società rientrano nella previsione di mantenimento della partecipazione in coerenza con quanto disposto dall'articolo 20 del D.Lgs. 175/2016 "Razionalizzazione periodica delle partecipazioni pubbliche", come in premessa esplicitato;
- VALUTATO** che, per quanto attiene alla compatibilità dell'intervento finanziario previsto con le norme dei trattati europei ed in particolare con la disciplina europea in materia di aiuti di Stato alle imprese, di cui all'art. 5 comma 2 del D.Lgs. 175/2016 e s.m.i., l'acquisizione della società in parola non ricade nella fattispecie di aiuto di Stato in quanto:
- l'importo finanziario dell'operazione, pari ad euro 4.499,75 è di modesta entità, così come la quota detenuta (pari allo 0,24% del capitale deliberato) una volta completata l'operazione;
 - l'attività del Centro Studi S.r.l., come dettagliatamente esposto, è specificatamente rivolta al sistema camerale ed i servizi da esso forniti sono difficilmente reperibili sul mercato;
 - la specificità dei servizi forniti dal Centro Studi S.r.l. non impedirà tuttavia alla Camera di commercio, qualora lo reputasse necessario, di rivolgersi a soggetti privati per servizi di ricerca e/o di formazione, nel rispetto della vigente normativa in tema di contratti pubblici;
- VALUTATA** positivamente l'opportunità di acquisire la partecipazione in un soggetto che si va delineando come punto di riferimento per il sistema camerale a supporto dell'attività di elaborazione e diffusione di informazioni di tipo statistico, con l'obiettivo di indirizzare e guidare le scelte di fondo per lo sviluppo futuro dell'economia nazionale e delle sue configurazioni peculiari a livello locale;
- VALUTATO** inoltre che un'eventuale sottoscrizione sarebbe funzionale all'attivazione e

all'affidamento in house di servizi di analisi economiche a favore del territorio e delle imprese;

DATO ATTO che l'eventuale sottoscrizione della quota minima di euro 2.000,00 comporterebbe per l'Ente camerale un costo di euro 4.499,75 e rappresenterebbe lo 0,24% del capitale sociale deliberato di euro 836.824,00;

RITENUTO di procedere alla sottoscrizione di una quota minima di euro 2.000,00;

PRESO ATTO che gli effetti finanziari e patrimoniali del presente atto decoreranno all'atto di acquisizione della quota in parola, con imputazione al relativo conto 112004 "Altre Partecipazioni", a valere sul Preventivo 2022;

VISTO l'art. 30 comma 1 del vigente regolamento per la disciplina della gestione patrimoniale e finanziaria delle Camere di Commercio, D.P.R. n. 254/2005 con il quale si dispone che il Collegio dei Revisori dei Conti esprima parere sugli schemi di deliberare di Giunta concernenti, fra gli altri, le assunzioni di partecipazioni societarie;

PRESO ATTO che il Collegio dei Revisori dei Conti, riunitosi il 6 dicembre scorso, ha espresso parere favorevole, come risulta dal verbale redatto in tale occasione;

VISTO l'art. 5 comma 3 del D.Lgs. 175/2016 in base al quale l'Amministrazione invia l'atto deliberativo di costituzione della società o di acquisizione della partecipazione diretta o indiretta alla Corte dei Conti, a fini conoscitivi, e all'Autorità Garante della concorrenza e del mercato;

VISTO l'art. 24 del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 "Codice dell'amministrazione digitale" e s.m.i.;

ALL'UNANIMITA' DEI PRESENTI

DELIBERA

1. di autorizzare l'acquisizione di una quota di euro 2.000,00, oltre al sovrapprezzo di euro 2.499,75 euro, per un esborso complessivo di euro 4.499,75, dell'aumento di capitale sociale del Centro Studi per le Camere di Commercio "Guglielmo Tagliacarne" S.r.l. deliberato dall'attuale socio unico Unioncamere lo scorso 27 maggio, nel corso dell'Assemblea dei soci;
2. di prendere atto che gli effetti finanziari e patrimoniali del presente atto decoreranno all'atto di acquisizione della quota suddetta, con imputazione al relativo conto 112004 "Altre Partecipazioni", a valere sul Preventivo 2022;
3. di dare mandato al Presidente e al Segretario Generale di compiere, con riferimento alle rispettive competenze, tutte le azioni necessarie per concludere l'acquisizione in parola, entro i termini previsti del 28.02.2022;

4. di disporre che l'ufficio competente provveda alle comunicazioni di rito, in particolare quelle previste dall'art. 5 comma 3 del D.Lgs.175/2016 e dall'art. 2 comma 4 della legge 580/1993 come modificato dal D.Lgs. 219/2016, specificate nelle premesse, oltre a quanto previsto dalla normativa in materia di trasparenza;
5. di prendere atto che la sottoscrizione in parola è contraddistinta dal codice CUP C81B21015500005.

Il presente atto è immediatamente esecutivo.

GS/kg

IL SEGRETARIO GENERALE
Roberta Panzeri

IL PRESIDENTE
Gian Paolo Coscia

Il presente atto è pubblicato integralmente nell'Albo Informatico della Camera di Commercio di Alessandria-Asti (ai sensi dell'art.32 della legge n.69/2009 e del regolamento camerale per la pubblicazione degli atti).

Le firme di Roberta Panzeri e Gian Paolo Coscia, nel documento originale, sono apposte digitalmente ai sensi dell'art. 24 del d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82 "Codice dell'amministrazione digitale" e s.m.i.
--

STATUTO

**"CENTRO STUDI DELLE
CAMERE DI COMMERCIO
GUGLIELMO
TAGLIACARNE S.R.L." IN
FORMA ABBREVIATA
"CENTRO STUDI S.R.L."**

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: ROMA RM PIAZZA SALLUSTIO 21

Numero REA: RM - 1012029

Codice fiscale: 07552810587

Forma giuridica: SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA

Indice

Parte 1 - Protocollo del 01-02-2021 - Statuto completo	2
--	---

Allegato A/rogito
16300

S T A T U T O

CENTRO STUDI DELLE CAMERE DI COMMERCIO GUGLIELMO TAGLIACARNE S.R.L.


TITOLO I - DENOMINAZIONE, NATURA, DURATA E SEDE

Articolo 1 - Denominazione

1.1. - È costituita la società a responsabilità limitata denominata "Centro studi delle Camere di commercio Guglielmo Tagliacarne s.r.l." in forma abbreviata "Centro studi s.r.l." (nel prosieguo indicata anche come "Società")

Articolo 2 - Natura

- 2.1. - La Società è costituita ai sensi degli articoli 2462 e seguenti del codice civile, non ha scopo di lucro ed è "organismo di diritto pubblico" ai sensi dell'articolo 3, comma 1, del D.Lgs. n. 50/2016.
- 2.2. - La Società è a capitale interamente pubblico ed è una struttura del Sistema camerale italiano, ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della Legge n. 580/1993, come successivamente modificata.
- 2.3. - La Società è strettamente indispensabile al perseguimento delle finalità istituzionali dei soci ai sensi delle disposizioni di legge e, in particolare, dell'art. 4 del D.Lgs. n. 175/2016 e dell'art. 2, comma 2, lett. d), della Legge n. 580/1993.
- 2.4. - L'attività caratteristica della Società è svolta prevalentemente in favore o su richiesta dei soci. In particolare, oltre l'80% del fatturato della Società è effettuato nello svolgimento dei compiti affidati dalle amministrazioni controllanti socie. La produzione ulteriore rispetto a detto limite è consentita se la stessa permette di conseguire economie di scala o altri recuperi di efficienza sul complesso dell'attività principale.



2.5. - I soci, indipendentemente dalla quota posseduta, esercitano sulla Società un controllo analogo a quello esercitato sulle proprie strutture e servizi, secondo il modello dell'in house providing, ai sensi di quanto disposto dal D.Lgs. n. 50/2016 e dall'art. 16 del D.Lgs. n. 175/2016. Il presente statuto disciplina l'esercizio di tale controllo.

Articolo 3 - Sede sociale

3.1. - La Società ha sede legale a Roma.

3.2. - Ai soli fini dell'iscrizione nel Registro delle Imprese e senza che ciò comporti modificazione dello Statuto sociale in caso di spostamento nel medesimo Comune, la sede sociale è attualmente posta in Roma, Piazza Sallustio 21.

3.3. - Il trasferimento della sede nell'ambito dello stesso Comune è pertanto deciso con delibera dell'Organo Amministrativo e non comporta modifica dello Statuto stesso.

3.4. - La società in considerazione dei fini istituzionali e compatibilmente con gli obiettivi di efficienza ed efficacia gestionali, con delibera dell'Organo Amministrativo, può istituire e sopprimere sedi operative, sedi secondarie, filiali, succursali, agenzie e unità locali comunque denominate.

Articolo 4 - Durata

4.1. - La durata della società è stabilita dalla data della sua legale costituzione sino al 31 (trentuno) dicembre 2070 (duemilasettanta). La durata può essere prorogata per deliberazione dell'Assemblea.

TITOLO II - ATTIVITA' COSTITUENTI L'OGGETTO SOCIALE

Articolo 5 - Oggetto sociale

5.1. - La società ha il fine di promuovere e diffondere la cultura economica, svolgendo attività di studi, di ricerca e di informazione, nonché iniziative di

formazione ad esse relative. Le attività sono primariamente rivolte a sostegno delle Camere di Commercio, delle loro articolazioni funzionali, delle loro Unioni regionali, dell'Unioncamere, delle Camere di Commercio italiane all'estero, ed in generale dell'imprenditoria e delle istituzioni e strutture di promozione dell'economia e della cultura.

5.2. - La Società può compiere - purché in via strumentale per il raggiungimento dell'oggetto sociale - tutte le operazioni commerciali, industriali, contrattuali, immobiliari e, con esclusione di qualsiasi operazione svolta "da e nei confronti del pubblico", finanziarie e mobiliari, ritenute necessarie o utili per il conseguimento dell'oggetto sociale, prestare fidejussioni e garanzie reali o personali, anche a favore di terzi, e assumere partecipazioni e interessenze in altre società o imprese con oggetto analogo o affine al proprio.

Sono comunque escluse dall'oggetto sociale le attività riservate agli intermediari finanziari, quelle riservate alle società di intermediazione mobiliare e quelle di mediazione, le attività professionali protette e comunque tutte le attività che per legge sono riservate a soggetti muniti di particolari requisiti non posseduti dalla società.

TITOLO III - CAPITALE SOCIALE E SOCI

Articolo 6 - Capitale sociale

6.1. - Il capitale sociale è di euro 436.824,00 (quattrocento trentaseimila ottocento ventiquattro/00) ed è diviso in quote ai sensi di legge, pari ad euro 1 (uno) e multipli di euro 1 (uno).

6.2. - Il capitale potrà essere aumentato, anche con conferimenti di beni in natura, nel rispetto delle vigenti norme in materia in relazione alle richieste di ammissione di nuovi soci, purché aventi i requisiti di cui al successivo



articolo 7, ovvero quando ciò sia reso necessario da esigenze di operatività della società, per copertura di perdite, per affrontare nuovi programmi sociali e, in generale, quando lo richieda l'interesse sociale.

6.3. - Gli aumenti del capitale rivolti ai nuovi soci comunque aventi i requisiti di cui al successivo articolo 7 possono essere attuati anche senza il diritto di opzione di cui all'articolo 2481-bis, comma 1, del codice civile; in tali casi spetta ai soci che non hanno concorso alla decisione il diritto di recesso a norma dell'articolo 2473 del codice civile.

Articolo 7 - Soci

7.1. - In ragione delle finalità della società e dei principi che la regolano, alla stessa possono partecipare solo quei soggetti giuridici facenti parte del Sistema Camerale Italiano ed indicati all'articolo 1, comma 2, della Legge n. 580/1993 e s.m.i. e gli Enti o organismi pubblici che svolgano attività attinenti alle finalità della Società.

Articolo 8 - Trasferimento della partecipazione sociale e diritto di prelazione

8.1. - La quota può essere trasferita in tutto o in parte esclusivamente ai soggetti aventi i requisiti di cui all'articolo 7 dello Statuto.

8.2. - In caso di trasferimento delle quote, viene riconosciuto il diritto di prelazione a parità di condizioni in favore degli altri soci ed in proporzione alle quote possedute.

8.3. - Ai fini dell'esercizio del diritto di prelazione il Socio che intende trasferire in tutto o in parte le proprie quote sociali deve darne comunicazione agli altri Soci ed all'Organo Amministrativo della Società mediante posta elettronica certificata o lettera raccomandata con avviso di ricevimento, indicando il nominativo dell'acquirente, il prezzo e le altre condizioni della

cessione. La comunicazione vale come proposta contrattuale di cessione nei confronti dei soci, i quali possono determinare la conclusione del contratto comunicando al proponente la loro accettazione entro sessanta giorni dall'invio della proposta.

8.4. - Qualora le accettazioni non corrispondano all'intera quota offerta saranno considerate inefficaci.

8.5. - In caso di esercizio del diritto di prelazione da parte di più soci, questi si dividono la quota offerta in cessione in modo che tra essi rimanga inalterato il rapporto di partecipazione al capitale sociale, salvo diverso accordo tra loro.

8.6. - La rinuncia al diritto di prelazione, espressa o presunta nel caso di mancata risposta nel termine di sessanta giorni dall'invio della comunicazione con le modalità sopra indicate, consente al socio di cedere liberamente la sua quota esclusivamente al soggetto ed alle condizioni indicate nella comunicazione stessa.

Articolo 9 - Recesso

9.1. - Il socio che intende recedere deve comunicare la sua intenzione all'Organo Amministrativo mediante posta elettronica certificata, ovvero lettera raccomandata con avviso di ricevimento, spedita entro 15 giorni dall'iscrizione nel registro delle imprese della deliberazione che lo legittima, con l'indicazione delle generalità del socio recedente e del suo domicilio per le comunicazioni inerenti al procedimento; se il fatto che legittima il recesso è diverso da una deliberazione, esso è esercitato entro 30 (trenta) giorni dalla sua conoscenza da parte del socio. Sono salvi i diversi termini previsti da speciali disposizioni di legge.



9.2. - Il diritto di recesso può essere esercitato anche con riferimento ad una parte della quota posseduta dal socio recedente.

9.3. - L'Organo Amministrativo, ricevuta la dichiarazione di recesso, la comunica a mezzo posta elettronica certificata o lettera raccomandata con avviso di ricevimento agli altri soci.

9.4. - Il recesso si intende esercitato nel giorno in cui la comunicazione perviene all'indirizzo della sede legale della società.

9.5. - Le partecipazioni saranno rimborsate al socio in proporzione al patrimonio netto risultante dall'ultimo bilancio approvato con decisione dei soci.

9.6. - Il rimborso delle partecipazioni deve essere eseguito entro 180 (centottanta) giorni dalla comunicazione di recesso effettuata dal socio alla società. Il rimborso può avvenire mediante acquisto da parte degli altri soci proporzionalmente alle loro partecipazioni o da parte di un terzo concordemente individuato dai soci medesimi comunque avente i requisiti di cui all'articolo 7 dello Statuto.

9.7. - Qualora ciò non avvenga, il rimborso è effettuato utilizzando riserve disponibili o, in mancanza, riducendo il capitale sociale in misura corrispondente, applicandosi in tale ultimo caso l'articolo 2482 del codice civile

9.8. - Il recesso non può essere esercitato e, se già esercitato, è privo di efficacia se la Società revoca la delibera che lo legittima ovvero se è deliberato lo scioglimento della Società.

TITOLO IV - ORGANI SOCIALI

Articolo 10 - Organi sociali

10.1. - Sono organi della società:

- l'Assemblea;

- l'Organo Amministrativo costituito dal Consiglio di Amministrazione ovvero dall'Amministratore Unico;

- l'Organo di Controllo.

10.2. - Non possono essere istituiti organi diversi da quelli previsti dalle norme generali in tema di società.

Articolo 11 - Decisioni dei soci

11.1. - Sono riservate alla competenza dei soci:

la determinazione degli indirizzi strategici e l'approvazione del bilancio preventivo;

l'approvazione del bilancio consuntivo;

la determinazione della tipologia dell'Organo Amministrativo;

la nomina dei componenti, dopo averne determinato il numero, del Consiglio di Amministrazione ovvero dell'Amministratore Unico, con determinazione dei relativi compensi, tenuto conto di quanto previsto al successivo articolo 16;

la nomina dei Sindaci e del Presidente del Collegio Sindacale o del Sindaco Unico, con determinazione dei relativi compensi, secondo le prescrizioni di legge;

la nomina dei componenti, dopo averne determinato il numero, e al loro interno del Presidente, del Comitato per il controllo analogo di cui all'art. 22 dello Statuto, definendone anche i relativi compensi;

le modificazioni dell'atto costitutivo;

la decisione di compiere operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale determinato nell'atto costitutivo o una rilevante modificazione dei diritti dei soci.

11.2. - La Società assicura il rispetto del principio di equilibrio di genere nella scelta degli Amministratori e dei Sindaci.



11.3. - Le decisioni devono essere adottate mediante deliberazione assembleare ovvero mediante consultazione scritta o sulla base del consenso espresso per iscritto, salvi i casi in cui per legge sia obbligatorio l'adozione del metodo assembleare.

Articolo 12 - Decisioni mediante consultazione scritta

o sulla base del consenso espresso per iscritto

12.1. - Per "consultazione scritta" si intende il procedimento con cui si propone al socio, con comunicazione scritta su qualsiasi supporto ed inviata anche all'Organo Amministrativo e ai Sindaci con qualsiasi mezzo che consenta di averne ricevuta, una determinata decisione chiaramente identificata dal documento inviato. La risposta alla consultazione deve essere apposta con la dicitura "favorevole" o "contrario", unitamente alle eventuali osservazioni a supporto del voto espresso, la data e la sottoscrizione.

12.2. - Per consenso espresso per iscritto si intende il consenso del socio su un testo di decisione formulato chiaramente per iscritto su qualsiasi supporto; il voto dei soci va apposto in calce al testo della decisione con la dicitura "favorevole" o "contrario", unitamente alle eventuali osservazioni a supporto del voto espresso, la data e la sottoscrizione. La data della decisione è quella in cui viene depositato presso la sede sociale il documento scritto contenente il testo della decisione e l'esito del voto espresso con le modalità di cui sopra.

12.3. - L'Organo Amministrativo, verificato che si è formata validamente la decisione del socio in uno dei modi sopra descritti, deve darne immediata comunicazione, con qualsiasi sistema - ivi compresi il fax e la posta elettronica - ai soci stessi e ai Sindaci e deve trascrivere senza indugio la decisione nel

libro delle decisioni dei soci ai sensi dell'articolo 2478 del codice civile
indicando:

- la data in cui la decisione deve intendersi formata;
- su richiesta dei soci, le loro dichiarazioni pertinenti alla decisione adottata.

12.4. - I documenti pervenuti alla società e recanti l'espressione della volontà
dei soci devono essere conservati in allegato al libro stesso.

Articolo 13 - Convocazione dell'Assemblea

13.1. - L'Assemblea è convocata mediante avviso spedito almeno otto giorni prima
del giorno fissato per la riunione assembleare; nell'avviso dovranno essere
indicati il giorno, il luogo e l'ora dell'adunanza e l'elenco delle materie da
trattare.

13.2. - L'avviso può essere redatto su qualsiasi supporto, cartaceo o magnetico,
e può essere spedito con lettera raccomandata con avviso di ricevimento, con posta
elettronica certificata o con telegramma o con altri mezzi, comunque idonei a dar
prova dell'avvenuta ricezione e della tempestiva informazione sugli argomenti da
trattare.

13.3. - L'Assemblea viene convocata almeno due volte l'anno:

- per la definizione delle linee strategiche della società, l'approvazione del
piano di attività dell'anno successivo, l'approvazione del bilancio preventivo
e del relativo piano di investimenti;
- per l'approvazione del bilancio entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio.

13.4. - Nei limiti di cui all'articolo 2364, comma 2, del codice civile, tale
termine può, dall'Organo Amministrativo, essere portato a 180 giorni dalla
chiusura dell'esercizio sociale.



13.5. - L'Assemblea può essere convocata sia presso la sede sociale sia altrove, purché in Italia o negli Stati membri dell'Unione Europea.

13.6. - La rappresentanza in Assemblea deve essere conferita con delega scritta, consegnata al delegato anche via telefax o via posta elettronica.

13.7. - È ammessa la possibilità che le riunioni assembleari si tengano mediante mezzi di comunicazione a distanza (ad esempio mediante audio-videoconferenza e/o altra modalità di teleconferenza) a condizione che siano rispettati il metodo collegiale ed i principi di buona fede e di parità di trattamento dei soci. In particolare è necessario che:

- sia consentito al Presidente dell'Assemblea, anche a mezzo del proprio ufficio di presidenza, di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti dell'ordine del giorno.

Articolo 14 - Presidenza dell'Assemblea

14.1. - L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o dall'Amministratore Unico; in loro mancanza il presidente dell'Assemblea è eletto dall'Assemblea stessa prima dell'esame degli argomenti all'ordine del giorno.

14.2. - Il Presidente dell'Assemblea verifica la regolarità della costituzione dell'Assemblea, accerta l'identità e la legittimazione dei presenti, regola il suo svolgimento ed accerta i risultati delle votazioni; degli esiti di tali accertamenti deve essere dato conto nel verbale.

Articolo 15 - Costituzione e deliberazioni dell'Assemblea

15.1. - Le maggioranze previste per la costituzione e le deliberazioni dell'Assemblea sono quelle di legge.

15.2. - Le modalità di espressione del voto sono decise dall'Assemblea.

Articolo 16 - Organo Amministrativo

16.1. - La società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto di 3 (tre) o 5 (cinque) componenti, a seconda di quanto stabilito dall'Assemblea dei Soci, ovvero dall'Amministratore Unico.

In caso di organo collegiale il Presidente di Unioncamere, o un suo designato, ricopre la carica di Presidente del Consiglio di Amministrazione della società.

In caso di Amministratore Unico la carica è ricoperta dal Presidente di Unioncamere o da un suo designato.

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione, ovvero l'Amministratore unico, sia esso Presidente di Unioncamere o un suo designato, decade automaticamente da tutte le cariche in caso di sostituzione del Presidente di Unioncamere.

Nel caso in cui il Presidente di Unioncamere non voglia o non possa accettare la carica, né nominare un designato ai sensi di quanto precede, l'Assemblea provvederà alla nomina del Presidente del Consiglio di Amministrazione o dell'Amministratore Unico ai sensi dell'articolo 11 del presente statuto.

16.2. - Gli Amministratori, in caso di organo collegiale, ovvero l'Amministratore Unico durano in carica tre esercizi e scadono alla data di approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio, con possibilità di essere rieletti.

16.3. - Sono applicabili i requisiti di inconfiribilità e incompatibilità di cui al D.Lgs. n. 39/2013 e dall'art. 5, comma 9, del d.l. n. 95/2012, convertito con modificazioni dalla legge n. 135/2012.



16.4. - Agli Amministratori non possono esser corrisposti gettoni di presenza o premi di risultato deliberati dopo lo svolgimento dell'attività o trattamenti di fine mandato, ovvero corrispettivi per patti di non concorrenza successivi all'incarico.

Articolo 17 - Convocazioni, riunioni e deliberazioni dell'Organo Amministrativo

17.1. - Il Consiglio di amministrazione si riunisce, sia nella sede sociale, sia altrove, purché in Italia o negli Stati membri dell'Unione Europea, tutte le volte che il Presidente lo giudichi necessario o quando ne sia fatta richiesta scritta dal Presidente del Collegio Sindacale.

17.2. - Il Consiglio viene convocato dal Presidente con lettera raccomandata con avviso di ricevimento o posta elettronica certificata o con telegramma o con altri mezzi, comunque idonei a dar prova dell'avvenuta ricezione e della tempestiva informazione sugli argomenti da trattare, da spediti almeno sette giorni prima dell'adunanza a ciascun amministratore, nonché ai Sindaci effettivi e, nei casi di urgenza, da spediti almeno due giorni prima.

17.3. - Il Presidente del Consiglio di Amministrazione verifica la regolarità della costituzione del Consiglio stesso, accerta l'identità e la legittimazione dei presenti, regola il suo svolgimento ed accerta i risultati delle votazioni.

17.4. - Il Consiglio di Amministrazione è comunque validamente costituito ed atto a deliberare qualora, anche in assenza delle suddette formalità, siano presenti tutti i membri del Consiglio stesso e tutti i componenti del Collegio Sindacale, fermo restando il diritto di ciascuno degli intervenuti di opporsi alla discussione degli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato.

17.5. - Le adunanze del Consiglio di Amministrazione possono svolgersi anche con gli intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio-video o anche

solo audio collegati, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento dei consiglieri.

17.6. - Per la validità delle riunioni è necessaria la presenza della maggioranza dei Consiglieri; le deliberazioni sono prese a maggioranza dei voti dei presenti e, in caso di parità dei voti, prevale quello di colui che presiede.

17.7. - Il Consiglio si avvale dell'opera di un segretario, che potrà essere scelto anche al di fuori dei propri componenti.

17.8. - In presenza di Organo Amministrativo individuale, l'Amministratore Unico può chiedere al Collegio Sindacale di partecipare alle sedute nelle quali assume i provvedimenti di gestione della società. In tal caso le riunioni si svolgono presso la sede sociale e sono tenute anche con l'ausilio di sistemi e tecnologie per i colloqui a distanza. Tale attività non sostituisce l'esercizio dei compiti di vigilanza e controllo in capo al Collegio Sindacale.

17.9. - In tali occasioni, l'Amministratore Unico si avvale dell'opera di un segretario.

17.10 - Alle sedute dell'Organo Amministrativo partecipa, senza diritto di voto, il Presidente del Comitato per il controllo analogo e il Direttore Generale.

Articolo 18 - Poteri dell'Organo Amministrativo

18.1. - L'Organo Amministrativo provvede alle attività di ordinaria e straordinaria amministrazione, salvo quanto riservato alle decisioni dei soci riportate al precedente articolo 11 dello Statuto.

18.2. - Nell'ipotesi di Organo Amministrativo collegiale il Consiglio di Amministrazione può nominare tra i suoi membri un Amministratore delegato determinandone i poteri nei limiti dell'articolo 2381 del Codice Civile.



18.3. - L'organo Amministrativo nomina il Direttore Generale, al quale affidare i poteri e le deleghe che non ritiene di conservare per sé.

Articolo 19 - Direttore generale

19.1. - Il Direttore Generale governa le funzioni operative e di vertice dell'amministrazione, sovrintende agli uffici della Società, ha compiti di coordinamento delle attività, ha la responsabilità del personale e delle relative politiche, dà attuazione alle delibere dell'Organo Amministrativo. Egli è, altresì, responsabile del contenuto scientifico delle attività di ricerca in campo economico-statistico, gestendone il budget sulla base degli indirizzi degli organi.

19.2. - Assiste alle sedute dell'Organo Amministrativo e dell'Assemblea e provvede all'esecuzione delle relative delibere.

19.3. - Al Direttore generale spetta il compenso stabilito dall'Organo Amministrativo.

Articolo 20 - Firma e rappresentanza sociale

20.1. - La firma sociale della società e la legale rappresentanza della società spettano al Presidente ovvero all'Amministratore Unico. La firma e la legale rappresentanza spettano anche ai singoli Consiglieri in relazione agli eventuali specifici incarichi attribuiti dal Consiglio di Amministrazione, nei limiti della delega conferita.

Articolo 21 - Decadenza dell'Organo Amministrativo

21.1. - L'Organo Amministrativo decade automaticamente dalla carica in caso di modifica della struttura dell'organo medesimo, da individuale a collegiale o viceversa.

Articolo 22 - Organo di Controllo

22.1. - L'Assemblea nomina il Collegio Sindacale ovvero il Sindaco Unico ai sensi dell'articolo 2477 del codice civile e ne determina il compenso, secondo quanto previsto dalla legge vigente; l'Organo di Controllo ha i doveri ed i poteri previsti dagli articoli 2403 e seguenti del codice civile ed esercita anche le funzioni di revisione legale dei conti.

22.2. - Ove sia nominato, il Collegio sindacale si compone di 3 (tre) membri effettivi, uno dei quali con funzione di Presidente del Collegio, e 2 (due) sindaci supplenti.

22.3. - Tutti i membri del Collegio Sindacale ovvero il Sindaco Unico devono essere scelti tra gli iscritti nel registro dei revisori legali.


22.4. - L'Organo di Controllo dura in carica tre esercizi, con scadenza alla data di approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio ed è rieleggibile.

TITOLO V - ORGANI DI INDIRIZZO E SISTEMA DI MONITORAGGIO

Articolo 23 - Comitato per il controllo analogo

23.1. - Al fine di conoscere ed interpretare al meglio le esigenze dei Soci e per l'esercizio del controllo analogo richiesto dalla legge per le società che operano secondo il modello dell'in house providing, è costituito il Comitato per il Controllo Analogo con compiti di orientamento su specifiche aree tematiche e/o di interesse e con l'obiettivo di favorire la progettazione di attività aziendali in linea con i fabbisogni dei soci.

23.2. - Tale Comitato, inoltre, ha il compito di vigilare e controllare, anche richiedendo informazioni e documentazione, sulla corretta attuazione da parte dell'Organo Amministrativo degli indirizzi strategici deliberati dall'Assemblea dei Soci, concorrendo in tal modo all'attuazione del controllo analogo da parte dei Soci stessi.



23.3. - Il Comitato di controllo analogo può non essere costituito in presenza di un unico socio.

23.4. - Il numero dei componenti del Comitato per il Controllo Analogo è stabilito dall'Assemblea; i suddetti componenti sono nominati dall'Assemblea tra i soci, restano in carica per tre esercizi e scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica. I componenti decadono al cessare del loro incarico presso gli enti che rappresentano.

23.5. - Nell'ipotesi in cui sia necessario, per qualsivoglia motivo, sostituire un componente del Comitato, l'Assemblea provvederà a nominare un sostituto nella prima convocazione utile.

23.6. - Ciascun Socio ha diritto di proporre al Comitato per il Controllo Analogo, per le relative valutazioni, approfondimenti su questioni che rientrano nelle competenze ad esso assegnate. Con apposito regolamento interno sono disciplinate le modalità di funzionamento del Comitato per il Controllo Analogo.

TITOLO VI - ESERCIZI SOCIALI E BILANCIO

Articolo 24 - Esercizio sociale

24.1. - Gli esercizi sociali si chiudono al 31 (trentuno) dicembre di ogni anno.

Articolo 25 - Bilancio

25.1. - Il bilancio è presentato ai soci entro i termini di cui all'articolo 13 del presente statuto.

25.2. - In considerazione della natura della società, gli utili risultanti dal bilancio annuale approvato dall'Assemblea, al netto delle eventuali perdite dei precedenti esercizi, sono destinati a riserva legale, nei limiti di legge, e per

la rimanente parte a riserva ordinaria ovvero reinvestiti nell'attività secondo le determinazioni dell'Assemblea.

TITOLO VI - SCIoglimento, LIQUIDAZIONE, CLAUSOLA ARBITRALE,

DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 26 - Scioglimento

26.1. - La società si scioglie nei casi e con i modi previsti dalla legge.
Con decisione dei soci si procede a determinare le modalità di esecuzione delle operazioni di liquidazione e a nominare uno o più liquidatori, conferendo i relativi poteri.

Articolo 27 - Conciliazione e arbitrato

27.1. - Tutte le controversie nascenti dal presente Statuto relative a diritti disponibili e che non prevedano l'intervento obbligatorio del Pubblico Ministero, saranno devolute ad un tentativo di conciliazione ai sensi del D.Lgs. n. 28/2010, da svolgersi da parte di Arbitra Camere, azienda speciale istituita presso la Camera di Commercio di Roma e da risolversi secondo il Regolamento adottato dalla suddetta Camera Arbitrale.

27.2. - Qualora entro il termine di 90 (novanta) giorni la procedura non sia definita ovvero in caso di mancato raggiungimento di un accordo, tutte le controversie derivanti dal presente statuto relativi a diritti disponibili e che non prevedano l'intervento obbligatorio del Pubblico Ministero saranno risolte per via arbitrale secondo il Regolamento di arbitrato di Arbitra Camere.

27.3. - Il Tribunale Arbitrale sarà composto da tre arbitri nominati da detta Camera Arbitrale in conformità del suo Regolamento.



27.4. - Il Tribunale Arbitrale deciderà con arbitrato rituale e secondo diritto, nel rispetto delle norme inderogabili degli artt. 806 e ss. del codice di procedura civile.

Articolo 28 - Riferimento alla normativa vigente

28.1. - Per quanto non espressamente previsto nel presente Statuto si fa riferimento alle norme del codice civile ed alla normativa vigente, in modo particolare riguardante le società a partecipazione pubblica.

A handwritten signature in black ink is written over a circular official seal. The seal features a five-pointed star in the center, surrounded by a decorative border. The text around the star is partially legible and appears to be "CAMERA DI COMMERCIO GUGLIELMO".

